

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI QUOTE CONTRIBUTIVE

**Approvato con delibera n. 01 del 29-03-2022 – Assemblea annuale degli
iscritti**

PREMESSA

Considerato che il Consiglio dell'Ordine dei dottori Agronomi e Dottori Forestali di Latina intende proseguire nella riscossione diretta della quota annuale di iscrizione dovuta dagli iscritti all'Albo, nell'ottica di risparmiare le spese di esazione e per avere degli incassi più rapidi e tempestivi, con notevoli risparmi di spese bancarie ed esattoriali;

considerato che entro i termini stabiliti dell'anno di competenza (il 31 marzo l'acconto e il 30 giugno il saldo), ciascun Ordine territoriale è tenuto a versare al CONAF il contributo relativo a ciascun iscritto ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. G) della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i;

considerato che le morosità determinano oneri finanziari passivi e la gestione della morosità si traduce in un notevole aggravio di spese per la segreteria dell'Ordine;

adotta

il seguente Regolamento per la disciplina delle riscossioni della quota annuale degli Iscritti

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo annuale di cui all'art. 13, lettera l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. e definito quale somma che ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Latina deve pagare ogni anno fino al momento della cancellazione.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 13 lett. l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. all'atto di predisporre i conti consuntivo e preventivo, individua l'ammontare del contributo annuale dovuto dagli iscritti nella misura necessaria e sufficiente a coprire le spese previste. È facoltà del Consiglio stabilire contributi differenziati per le nuove iscrizioni nonché per i Colleghi

appartenenti a particolari categorie d'età, di merito professionale o giuridiche (giovani, onorari, con nota a margine, ecc.).

Entro il mese di marzo, come previsto dall'art. 17 della L. 3/76 e dall'art. 4 del DPR 350/81, è convocata l'Assemblea Ordinaria degli iscritti per l'approvazione dei conti e del contributo esposto nel conto preventivo.

ART. 3 - TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento del contributo annuale tutti coloro che risultano iscritti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento compresi quelli che, successivamente a tale data, abbiano presentato regolare istanza di iscrizione. Sono esclusi coloro che entro il 31 dicembre dell'anno precedente abbiano presentato domanda di cancellazione.

In casi eccezionali e opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti la cui richiesta sia pervenuta successivamente alla citata scadenza.

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.

In caso di trasferimento valgono le disposizioni di seguito elencate:

- a. i colleghi provenienti da altro Ordine Provinciale, che abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Ordine di Latina, sono tenuti a pagare il contributo relativo all'anno in cui ricade la data di richiesta, all'Ordine Provinciale di provenienza;
- b. gli iscritti che abbiano richiesto all'Ordine di Latina il nulla osta per il trasferimento ad un altro Ordine Provinciale, sono tenuti a pagare il contributo relativo all'anno in cui ricade la data di richiesta, all'Ordine Provinciale di Latina.

Eventuali deroghe devono essere approvate dal Consiglio che dovrà esplicitarla, motivandola in modo esteso e chiaro, sul verbale.

Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente è sottoposto a procedimento disciplinare, ovvero è sospeso dall'Albo.

La richiesta di cancellazione o trasferimento avanzata dall'iscritto non in regola con i pagamenti dovuti è accoglibile, "a condizione che sia in regola con i pagamenti", rimanendo integri i diritti dell'Ordine di procedere al recupero dei contributi non versati per il periodo di morosità, nonché delle spese derivanti e conseguenti.

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI E REGIME SANZIONATORIO

Il contributo annuale dell'iscritto deve pervenire entro la data fissata dal Consiglio dell'Ordine con le modalità di pagamento individuate dal medesimo e comunicate dal Presidente a tutti gli Iscritti.

Il pagamento effettuato dopo la data fissata, al fine di coprire gli oneri finanziari passivi e le maggiori spese di incasso e di segreteria (gestione della morosità), comporterà la seguente maggiorazione:

Il pagamento effettuato oltre 60 giorni successivi alla scadenza comporterà una maggiorazione del 12% della tassa annuale.

ART. 5 - AVVISI DI EMISSIONE RUOLI

Almeno 30 giorni prima della emissione dei ruoli, ovvero dell'inizio del periodo di riscossione della quota contributiva annua, il Presidente provvede ad inviare a ciascun iscritto una lettera di preavviso dell'approssimarsi del periodo suddetto.

La lettera è trasmessa a mezzo PEC.

ART. 5 - AVVISI DI PAGAMENTO

Almeno 60 giorni prima della scadenza del versamento, il Presidente, (eventualmente per il tramite dell'Ente convenzionato), provvede ad inviare a ciascun iscritto una lettera contenente tutte le informazioni utili per la corresponsione del contributo e degli eventuali oneri indicandone l'ammontare, le modalità di pagamento e rimandando espressamente al presente regolamento per ogni altro chiarimento.

La lettera è trasmessa a mezzo PEC.

È compito degli iscritti accertarsi che l'avviso di pagamento del contributo annuale sia pervenuto nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento e segnalare sollecitamente alla segreteria dell'Ordine l'eventuale mancata ricezione. Quest'ultima, pertanto, non sarà giustificazione ammissibile per un eventuale mancato pagamento.

Il Consigliere Tesoriere, di concerto con il Consigliere Segretario monitora lo stato dei versamenti effettuati dagli iscritti e, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, deve inviare solleciti bonari agli iscritti morosi, avvisandone il Consiglio.

ART. 6 - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA'

Il provvedimento disciplinare di sospensione viene attuato dal Consiglio di Disciplina su segnalazione del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine segnala al Presidente del Consiglio di Disciplina mediante lettera raccomandata A/R, ovvero PEC, ovvero posta elettronica ordinaria, tutti gli iscritti morosi per inadempienza superiore ai 12 mesi dalla data del pagamento stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine Territoriale

Per tutto quanto concerne le procedure di attivazione e conduzione del procedimento disciplinare si rimanda alla normativa vigente. Si ricorda che nel caso di sospensione per morosità si procede secondo quanto previsto dagli artt. 13, 34, 47, 48 e 49 della L. 3/76 e dall'art. 23 del DPR 350/81 e s.m. e i.

La sospensione dall'esercizio della professione comporta la restituzione della *smart card*, del martello forestale, e del timbro professionale analogico in mancanza dei quali il Consiglio procederà a norma dell'art. 23 DPR 350/81 dandone comunicazione alla Procura della Repubblica e per conoscenza al Ministero di Giustizia e al CONAF.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata dal Consiglio quando l'iscritto dimostri di aver provveduto all'integrale corresponsione delle quote pregresse e degli oneri conseguenti il ritardato pagamento o abbia richiesto la cancellazione.

La segreteria provvede alle comunicazioni di rito al soggetto interessato e agli enti indicati nell'art. 49 della L. 3/76 nonché al ritiro del timbro professionale, del martello forestale e della smart card.

ART. 7 - Sospensione dei servizi

Agli iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota annuale, ovvero tutti gli iscritti morosi per inadempienza inferiore ai 12 mesi, verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine quali vidimazioni parcelle, inserimento nelle terne di competenza dell'Ordine, esclusione alla partecipazione di eventi formativi a numero chiuso.

ART. 8 - ONERE DELLA PROVA

È compito dell'iscritto, in caso di morosità, trasmettere adeguata documentazione attestante il versamento del contributo e degli eventuali oneri aggiuntivi.

ART. 9 - NOTIFICHE

Per le notifiche rimane applicabile il 1° comma dell'art. 31 del DPR 350/81 il quale dispone che "in caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate ad ogni effetto presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine per un periodo di 90 giorni".

La notifica inviata all'indirizzo dichiarato e non ritirata o la compiuta giacenza equivale a valida comunicazione.

ART. 10 - RECUPERO DEI CREDITI

In caso di reiterata omissione del pagamento del contributo annuale, il Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, trascorsi almeno 12 mesi dalla comunicazione di sospensione, potrà incaricare un Legale affinché proceda alla riscossione coattiva del credito vantato nei confronti degli iscritti morosi.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, pubblicato anche sul sito internet e inviato mezzo mail a tutti gli iscritti, entra in vigore dal 30 marzo 2022 ed annulla e sostituisce ogni altro atto pregresso del Consiglio dell'Ordine sul tale materia.

* * *